



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **39** reg. delib.

del **29/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021, NONCHE' DELLE RIDUZIONI E DELLE SCADENZE PER LE SOLE UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

| N. ordine | | Presenti | Assenti | N. ordine | | Presenti | Assenti |
|-----------|-------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------|----------|---------|
| 1. | <i>VIGO Lorenzo</i> | X | | 8. | <i>CHIODA VALERIA</i> | X | |
| 2. | <i>MUSSI Andrea</i> | X | | 9. | <i>FRASCHINI ALESSANDRO</i> | X | |
| 3. | <i>RAFFINETTI Anna</i> | X | | 10. | <i>LA COGNATA Giuliana</i> | | X |
| 4. | <i>GUERCI Milena</i> | X | | 11. | <i>SEGGIO Salvatore</i> | | X |
| 5. | <i>PICCININI PAOLO</i> | X | | 12. | <i>SPANU VALENTINA</i> | X | |
| 6. | <i>TAGLIANI Andrea</i> | | X | 13. | <i>POGGI STEFANO</i> | | X |
| 7. | <i>DE PAOLI FABIANA</i> | X | | | | | |

TOTALE 9 4

Partecipa il Segretario comunale **Roberto Bariani**

Il Sig **PICCININI PAOLO** - **Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021, NONCHE' DELLE RIDUZIONI E DELLE SCADENZE PER LE SOLE UTENZE NON DOMESTICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell'ente territorialmente competente (ETC);

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021, approvato con deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 14 del 01/04/2021, avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario tari anno 2021";
- n. 28 del 20/05/2021, avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario tari anno 2021 - Rettifica";
- n. 38 del 29/06/2021, avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario tari anno 2021 – Ulteriore rettifica";

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 che, modificando il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in particolare in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore dal 1° Gennaio 2021 nonché sulla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10, comporta importanti conseguenze sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Casteggio in data 21.05.2018 ha sottoscritto con Regione Lombardia un accordo per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'offerta localizzativa nel comune ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. E bis della L.R. n.11/2014;

- la legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", al fine di favorire l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia ha previsto l'adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;

- l'allegato A) del richiamato accordo introduce specifiche agevolazioni per le imprese che aderiscono al suddetto progetto denominato "ATTRACT" ed in particolare, una riduzione complessiva della TARI in parte fissa e in parte variabile pari al 22% ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale TARI;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n.73 del 25/05/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e nello specifico il comma 1 che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.omissis";

RICHIAMATO altresì l'art. 53 del D.L. n.73/2021 di cui al punto precedente, con il quale, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, e' stato istituito dal Ministero dell'interno un fondo di solidarietà alimentare per l'anno 2021 da erogare a ciascun Comune sulla scorta dei criteri fissati dal decreto stesso;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 con il quale venivano identificate le attività sottoposte a chiusura obbligatoria o a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VISTA la relazione tecnico – illustrativa predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, di cui all'allegato A;

RITENUTO pertanto di stabilire per l'anno 2021 le seguenti riduzioni ammontanti a circa € 60.642,52 finalizzate alle sole categorie di utenze non domestiche individuate dal sopra citato DPCM ed elencate nell'allegato C) alla presente deliberazione, sulla scorta altresì delle attività presenti sul territorio comunale alla data del 01/01/2021 e risultanti dalla banca dati Tari e Suap, dando atto che in caso di incapienza del fondo assegnato, l'ente provvederà al finanziamento di tali riduzioni con fondi propri di bilancio;

RITENUTO altresì opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe e relativi coefficienti TARI da applicare per l'anno 2021, riportati nell'allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTA la deliberazione di giunta Comunale n. 53 del 04/05/2021 avente ad oggetto: "Determinazione acconto e scadenze tassa rifiuti per le utenze domestiche - Anno 2021";

RITENUTO necessario stabilire per l'anno 2021 il numero di rate e le relative scadenze per le sole utenze non domestiche, e precisamente:

| | |
|----------------------------------|------------|
| 1^ Rata in acconto – 40% | 31.07.2021 |
| 2^ Rata in acconto – 40 % | 30.09.2021 |
| Rata a saldo – 20% | 03.12.2021 |
| Versamento in un'unica soluzione | 30.09.2021 |

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 01/04/2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 07/07/2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riprodotti nel verbale allegato;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1: Spanu

Contrari n. //

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa:
 - a) le tariffe e i relativi coefficienti della TARI da applicare nell'anno 2021, di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - b) le riduzioni da applicare alle sole categorie di utenze non domestiche individuate dal citato DPCM 2 marzo 2021 in premessa riportato ed elencate nell'allegato C) alla presente deliberazione, sulla scorta altresì delle attività presenti sul territorio comunale alla data del 01/01/2021 e risultanti dalla banca dati Tari e Suap;
 - c) di stabilire, per l'anno 2021, il numero di rate e le relative scadenze per le sole utenze non domestiche di seguito elencate:

| | |
|----------------------------------|------------|
| 1^ Rata in acconto – 40% | 31.07.2021 |
| 2^ Rata in acconto – 40 % | 30.09.2021 |
| Rata a saldo – 20% | 03.12.2021 |
| Versamento in un'unica soluzione | 30.09.2021 |

3. di dare atto che in caso di incapienza del fondo assegnato ai sensi dell'art.53 del D.L. n.73/2021, l'ente provvederà al finanziamento delle riduzioni applicate alle utenze non domestiche indicate nell'allegato C) con fondi propri di bilancio;
4. di approvare una riduzione complessiva della TARI in parte fissa e in parte variabile pari al 22%, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale TARI, per i contribuenti che investono nel territorio comunale aderendo al progetto ATTRACT;
5. di demandare, per l'anno 2021, alla Giunta comunale l'adozione di criteri per l'eventuale l'utilizzo del Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'articolo 53 del dl "Sostegni-bis" (dl n. 73 del 2021);
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente con la seguente separata votazione legalmente espressa:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1: Spanu

Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Piccinini Paolo)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 11/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021, NONCHE' DELLE RIDUZIONI E DELLE SCADENZE PER LE SOLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 22 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 11/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2021, NONCHE' DELLE RIDUZIONI E DELLE SCADENZE PER LE SOLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 22 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI CASTEGGIO
Tariffe TARI - Tassa sui Rifiuti
Anno 2021

Utenze domestiche

| Numero componenti | Ka | Quota fissa (€/mq/anno) | Kb | Quota variabile (€/anno) |
|-------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|
| 0 | 0,80 | € 0,61345 | 0,60 | € 51,30272 |
| 1 | 0,80 | € 0,61345 | 0,60 | € 51,30272 |
| 2 | 0,94 | € 0,7208 | 1,40 | € 119,70634 |
| 3 | 1,05 | € 0,80515 | 1,80 | € 153,90815 |
| 4 | 1,14 | € 0,87416 | 2,20 | € 188,10997 |
| 5 | 1,23 | € 0,94318 | 2,90 | € 247,96314 |
| 6 o più | 1,30 | € 0,99685 | 3,40 | € 290,7154 |

Utenze non domestiche

| Categorie di attività | | Kc | Quota fissa (€/mq/anno) | Kd | Quota variabile (€/mq/anno) |
|-----------------------|--|------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | 0,54 | € 1,03206 | 4,39 | € 1,21028 |
| 2 | CINEMATOGRAFI E TEATRI | 0,43 | € 0,82182 | 3,50 | € 0,96492 |
| 3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA | 0,60 | € 1,14673 | 4,90 | € 1,35088 |
| 4 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 0,88 | € 1,68187 | 7,21 | € 1,98772 |
| 5 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,64 | € 1,22318 | 5,22 | € 1,4391 |
| 6 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 0,51 | € 0,97472 | 4,22 | € 1,16341 |
| 7 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 1,64 | € 3,1344 | 13,45 | € 3,70803 |
| 8 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 1,08 | € 2,06412 | 8,88 | € 2,44813 |
| 9 | CASE DI CURA E RIPOSO | 1,00 | € 1,91122 | 8,20 | € 2,26066 |
| 10 | OSPEDALI | 1,29 | € 2,46547 | 10,55 | € 2,90853 |
| 11 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 1,94 | € 3,70777 | 15,88 | € 4,37796 |
| 12 | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO | 0,92 | € 1,75832 | 7,55 | € 2,08146 |
| 13 | NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI | 1,41 | € 2,69482 | 11,55 | € 3,18422 |
| 14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 1,46 | € 2,79038 | 11,93 | € 3,28898 |
| 15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 0,83 | € 1,58631 | 6,81 | € 1,87745 |
| 17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 1,09 | € 2,08323 | 8,95 | € 2,46743 |
| 18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | 0,93 | € 1,77743 | 7,62 | € 2,10076 |
| 19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 1,09 | € 2,08323 | 8,95 | € 2,46743 |
| 20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,92 | € 1,75832 | 7,53 | € 2,07595 |
| 21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 1,09 | € 2,08323 | 8,91 | € 2,4564 |
| 22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 2,78 | € 5,31319 | 22,83 | € 6,294 |
| 23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | 3,39 | € 6,47904 | 27,84 | € 7,67521 |
| 24 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 2,77 | € 5,29408 | 22,70 | € 6,25816 |
| 25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 2,02 | € 3,86066 | 16,55 | € 4,56267 |
| 26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 2,08 | € 3,97534 | 17,00 | € 4,68673 |
| 27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 3,58 | € 6,84217 | 29,38 | € 8,09977 |
| 28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI | 2,15 | € 4,10912 | 17,64 | € 4,86317 |
| 30 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB | 1,48 | € 2,82861 | 12,12 | € 3,34136 |
| 301 | ATTIVITA' AGRICOLE | 0,60 | € 1,14673 | 4,90 | € 1,35088 |

COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –
METODO NORMALIZZATO**

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) un rapporto equo di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.

In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi del PEF 2021 ammontante a € 1.130.914,00 è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato nella misura del 45,84 % in parte fissa e del 54,16 % in parte variabile;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 59,00% e utenze non domestiche 41,00%, è stato effettuato secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99
 2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 59,00% e il 41,00%) è stata effettuata basandosi sul medesimo criterio utilizzato per il riparto dei costi fissi.
- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, in linea generale entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle ad eccezione delle categorie di utenze non domestiche n. 11 – 12 - 22 - 23 – 24 – 27 e 29 di cui all’allegato B) del Regolamento Comunale per le quali si è usufruito della deroga prevista dall’art. 1 comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono quelli definiti dal DPR n° 158/1999 per i comuni del Nord Italia con più di 5000 abitanti. Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere un’omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

Si riportano le tabelle dei coefficienti utilizzati:

UTENZE DOMESTICHE

| Componenti nucleo familiare | Ka | | | Kb | | |
|--|-------------------|-----------|---|------|------|-----------|
| | >5000 Abitanti | prescelto | - | min | max | prescelto |
| Famiglie di 1 componente | 0,80 | 0,80 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Famiglie di 2 componenti | 0,94 | 0,94 | | 1,40 | 1,80 | 1,40 |
| Famiglie di 3 componenti | 1,05 | 1,05 | | 1,80 | 2,30 | 1,80 |
| Famiglie di 4 componenti | 1,14 | 1,14 | | 2,20 | 3,00 | 2,20 |
| Famiglie di 5 componenti | 1,23 | 1,23 | | 2,90 | 3,60 | 2,90 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 1,30 | 1,30 | | 3,40 | 4,10 | 3,40 |
| Non residenti o locali tenuti a disposizione | 0,80 | 0,80 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Superfici domestiche accessorie | 0,80 | 0,80 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 |

UTENZE NON DOMESTICHE

| Categorie > 5000 abitanti | Kc (nord) | | | Kd (nord) | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | min | max | prescelto | min | max | prescelto |
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,40 | 0,67 | 0,54 | 3,28 | 5,50 | 4,39 |
| Cinematografi e teatri | 0,30 | 0,43 | 0,43 | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,51 | 0,60 | 0,60 | 4,20 | 4,90 | 4,90 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,76 | 0,88 | 0,88 | 6,25 | 7,21 | 7,21 |
| Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,64 | 0,64 | 3,10 | 5,22 | 5,22 |
| Esposizioni, autosaloni | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 2,82 | 4,22 | 4,22 |
| Alberghi con ristorante | 1,20 | 1,64 | 1,64 | 9,85 | 13,45 | 13,45 |
| Alberghi senza ristorante | 0,95 | 1,08 | 1,08 | 7,76 | 8,88 | 8,88 |
| Case di cura e riposo | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 8,20 | 10,22 | 8,20 |
| Ospedali | 1,07 | 1,29 | 1,29 | 8,81 | 10,55 | 10,55 |
| Uffici, agenzie, studi professionali | 1,07 | 1,52 | 1,94 | 8,78 | 12,45 | 15,88 |
| Banche ed istituti di credito | 0,55 | 0,61 | 0,92 | 4,50 | 5,03 | 7,55 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,99 | 1,41 | 1,41 | 8,15 | 11,55 | 11,55 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,11 | 1,80 | 1,46 | 9,08 | 14,78 | 11,93 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60 | 0,83 | 0,83 | 4,92 | 6,81 | 6,81 |
| Banchi di mercato beni durevoli | 1,09 | 1,78 | 1,78 | 8,90 | 14,58 | 14,58 |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,09 | 1,48 | 1,09 | 8,95 | 12,12 | 8,95 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,82 | 1,03 | 0,93 | 6,76 | 8,48 | 7,62 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,09 | 1,41 | 1,09 | 8,95 | 11,55 | 8,95 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,38 | 0,92 | 0,92 | 3,13 | 7,53 | 7,53 |

| | | | | | | |
|--|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 1,09 | 1,09 | 4,50 | 8,91 | 8,91 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,57 | 9,63 | 2,78 | 45,67 | 78,97 | 22,83 |
| Mense, birrerie, amburgherie | 4,85 | 7,63 | 3,39 | 39,78 | 62,55 | 27,84 |
| Bar, caffè, pasticceria | 3,96 | 6,29 | 2,77 | 32,44 | 51,55 | 22,70 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,02 | 2,76 | 2,02 | 16,55 | 22,67 | 16,55 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 2,61 | 2,08 | 12,60 | 21,40 | 17,00 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,17 | 11,29 | 3,58 | 58,76 | 92,56 | 29,38 |
| Ipermercati di generi misti | 1,56 | 2,74 | 2,15 | 12,82 | 22,45 | 17,64 |
| Banchi di mercato generi alimentari | 3,50 | 6,92 | 2,60 | 28,70 | 56,78 | 21,37 |
| Discoteche, night club | 1,04 | 1,91 | 1,48 | 8,56 | 15,68 | 12,12 |
| Attività agricole | 0,51 | 0,60 | 0,60 | 4,20 | 4,90 | 4,90 |

Casteggio, li 22/06/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cristina De Filippi

COMUNE DI CASTEGGIO (PV)
ELENCO ATTIVITA' NON DOMESTICHE CON RIDUZIONI

Allegato C)

| Categoria | Descrizione categorie non domestiche | Attività** che beneficiano delle riduzioni | Riduzione quota variabile in percentuale | Riduzione quota fissa in percentuale |
|-----------|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | | | |
| 2 | Cinematografi e teatri | | | |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | Locali accessori delle sole attività che beneficiano delle riduzioni di cui alla presente tabella | 100 | 44 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | Impianti sportivi (esempio: palestre sportive) | 100 | 44 |
| 5 | Stabilimenti balneari | | | |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | Solo esposizioni di negozi specializzati di arredamento, infissi e serramenti ed esposizioni di carrozze e macchine d'epoca | 100 | 44 |
| 7 | Alberghi con ristorante | | | |
| 8 | Alberghi senza ristorante | | | |
| 9 | Case di cura e riposo | | | |
| 10 | Ospedali | | | |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | Solo agenzie viaggi e autoscuole | 100 | 44 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | | | |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | Solo negozi di abbigliamento e calzature per adulti (esclusi le attività di vendita abbigliamento intimo), armerie, casalinghi | 100 | 44 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | | | |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | Orefici, tende e tessuti, lana e filati, negozi di antiquariato. | 100 | 44 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | Tutte le attività comprese in questa categoria | 100 | 44 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | | | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | | | |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | | | |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | Solo i laboratori artigianali di pasticceria | 100 | 44 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | Tutte le attività comprese in questa categoria | 100 | 44 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | Solo birrerie e amburgherie | 100 | 44 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | Tutte le attività comprese in questa categoria | 100 | 44 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | | | |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | | | |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | | | |
| 28 | Ipermercati di generi misti | | | |
| 29 | Discoteche, night club | | | |
| 30 | Attività agricole | | | |

** Le attività destinatarie delle riduzioni inserite nella presente tabella, sono state individuate in base alle risultanze della banca dati tributaria al 1/01/2021 e sulla scorta delle attività censite nella banca dati SUAP.

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di PAVIA

REVISORE DEI CONTI

| | |
|--------------------|--|
| Verbale n. 16/2021 | OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2021, nonché delle riduzioni e delle scadenze per le sole utenze non domestiche |
| Data 22/06/2021 | |

In data odierna il sottoscritto Roberto Nolli, revisore dei conti del Comune di Casteggio è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2021, nonché delle riduzioni e delle scadenze per le sole utenze non domestiche;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n.73 del 25/05/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

Esaminata la proposta di deliberazione;

Visto il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 07/07/2014;

Vista la relazione tecnico – illustrativa predisposta dal Responsabile del servizio finanziario ed inviata a corredo della documentazione in esame;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casteggio, 22/06/2021

Il revisore dei conti
(Dott. Roberto Nolli)